DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 32

Violenza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 80, usa violenza a un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'. Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal Codice penale militare.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1941, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	V — Disposizioni penali e disciplinari relative al personale (dirigente e dipendenti) degli stabilimenti statali di produzione per la guerra o degli enti, aziende o stabilimenti privati mobilitati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-32-violenza-a-superiori-nella-gerarchia-tecnica-od-amministrativa/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it